

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

e

l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale**per la realizzazione di una Conferenza annuale sul dialogo mediterraneo denominata
"Rome MED Dialogues"**

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di seguito indicato come MAECI, rappresentato dal Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale,

e

l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, di seguito indicato come ISPI, con sede legale in Milano, via Clerici 5, P.IVA IT02141980157, rappresentato da Franco Bruni nato a Milano il 12.04.1948 (C.F. BRNFNC48D12F205N) nella propria qualità di legale rappresentante pro tempore dell'ISPI;

in seguito denominate "le Parti",

PREMESSO CHE

- il presente Protocollo d'Intesa è redatto in conformità con quanto previsto dalla L. 241/90, art. 1 comma 1 bis, con l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010 n. 95, come modificato dal D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260, dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1 comma 714, che individua le competenze della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale;
- esso si colloca nel solco dell'attività istituzionale di promozione del ruolo dell'Italia per favorire pace e sicurezza nel Mediterraneo da parte del MAECI;
- l'ISPI, fondato nel 1934, tra i più antichi e prestigiosi istituti italiani specializzati in attività di carattere internazionale, è un'associazione di diritto privato senza fini di lucro, eretta in Ente morale nel 1972;
- "Rome MED Dialogues" è una conferenza internazionale di alto livello organizzata dal 2015 dall'ISPI in collaborazione con il MAECI che ha sin qui riunito a Roma, con cadenza annuale, rappresentanti politico-istituzionali, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell'economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali del Mediterraneo e migliorare la cooperazione intra-regionale;
- la conferenza si articola in una serie di eventi paralleli che raccolgono i maggiori esperti sulle tematiche principali del Mediterraneo, quali sicurezza, sviluppo economico, energia e cambiamenti climatici, processi politici e sociali con il coinvolgimento di istituzioni, imprese, organizzazioni internazionali e regionali, che forniscono analisi e valutazioni che aiutano ad elaborare una più coerente e condivisa strategia d'intervento nella regione;
- nel contesto dei "Rome MED Dialogues", sono organizzati nell'arco dell'anno una serie di eventi preparatori volti a promuovere discussioni mirate ed approfondite su temi pertinenti alla regione del Mediterraneo allargato;
- con riferimento all'articolo 7 del decreto legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 pubblicata in G.U. 28/02/2017, n. 49, è

autorizzata una spesa annua di euro 500.000 per l'organizzazione da parte del MAECI, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata "Rome MED Dialogues";

- per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza è previsto dalla norma sopra citata che il MAECI possa avvalersi di uno o più enti a carattere internazionalistico di cui all'art. 23 bis del DPR 5 gennaio 1967 n.18;
- in data 26 marzo 2024, il MAECI ha manifestato, con avviso pubblicato sul proprio sito internet, l'intenzione di rinnovare la collaborazione con ISPI, tramite la firma del presente Protocollo d'Intesa, in vista dell'organizzazione della prossima edizione della Conferenza "Rome MED-Dialogues", che è in programma dal 25 al 27 novembre 2024 (salvo modifiche richieste da eventuali, sopravvenuti motivi logistici/organizzativi).
- Il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di detto avviso è scaduto senza che altri operatori abbiano manifestato analogo interesse alla collaborazione in questione.
- è stata quindi adottata la determinazione n. 4800/08 del 28 maggio 2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e si intendono integralmente richiamati.

Art. 2

1. Il presente Protocollo d'Intesa si applica alle attività connesse allo svolgimento della Conferenza annuale sul dialogo mediterraneo denominata "Rome MED Dialogues".

Art.3

1. L'ambito tematico dell'edizione 2024 di "Rome MED Dialogues" si articolerà sui seguenti argomenti:

- Sicurezza, con particolare riferimento alla soluzione dei conflitti oggi in corso;
- Sviluppo economico e infrastrutturale;
- Politiche energetiche e ambientali, con particolare riferimento alle sfide della transizione energetica e del cambiamento climatico;
- Migrazioni/sicurezza umana;
- Cultura e società civile;
- Ricerca scientifica e tecnologica.

2. Fatte salve le competenze attribuite al Comitato Organizzatore di cui all'articolo 7, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 243 del 29 dicembre 2016 e ferma restando la facoltà del MAECI di avvalersi di uno o più altri enti a carattere internazionalistico, di cui all'art. 23 bis del DPR 5 gennaio 1967 n.18, l'ISPI si impegna a contribuire all'approfondimento dei citati argomenti, sia con *concept paper* di inquadramento che proponendo oratori e ospiti di alto livello tra rappresentanti politico-istituzionali, analisti ed esponenti della società, del mondo economico, culturale e dei media.

3. Il MAECI si impegna a sostenere la realizzazione dell'evento nei limiti delle disponibilità di cui al decreto legge 29 dicembre 2016 n. 243 convertito con modificazioni dalla legge, n. 18 del 27 febbraio 2017, e contribuirà, nel quadro della propria attività istituzionale, ad assicurarne il buon esito anche attraverso il coinvolgimento della propria rete diplomatico-consolare.

4. L'individuazione e la cura degli aspetti logistici della Conferenza spetteranno al MAECI.

Art. 4

1. L'ISPI prende atto del fatto che il MAECI provvederà in piena autonomia, e nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti e contratti pubblici e delle proprie procedure, a impiegare le proprie risorse finanziarie, incluse quelle di cui al Decreto Legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.18 del 27 febbraio 2017, esclusivamente per acquisti diretti di beni e servizi che riterrà utili allo svolgimento della conferenza.

2. Dalla presente Convenzione non potranno derivare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. In nessun caso all'ISPI spetteranno, per le attività rientranti nell'ambito della Conferenza, contributi da parte del MAECI anche a titolo straordinario.

3. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le norme vigenti dell'ordinamento italiano e, per il personale del MAECI, le norme del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62 e del Codice di comportamento del MAECI di cui decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 18 settembre 2014, n. 1600/1759 pubblicati sul sito www.esteri.it.

4. Ogni utilizzo del logo del MAECI nelle attività di comunicazione relative alla Conferenza dovrà essere espressamente autorizzato, volta per volta, dallo stesso MAECI.

Art. 5

1. Le parti contraenti designano per l'attuazione della presente convenzione le seguenti strutture:

- a) per il MAECI: Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica;
- b) per ISPI: Direttore MED e Osservatori di ricerca competenti sui temi del Mediterraneo, oltre all'area eventi;

Con atto comunicato all'altra parte, i responsabili delle strutture sopra indicate potranno designare uno o più funzionari delegati all'attuazione della presente convenzione.

2. Restano salvi ruolo e funzioni del Comitato Organizzatore previsto dall'articolo 7, comma 1 bis, del Decreto Legge n. 243 del 29 dicembre 2016 n. 243, così come definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2017 n. 2196.

Art. 6

1. Il presente Protocollo ha durata di 12 (dodici) mesi dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti, o durata più breve nel caso in cui le attività previste dovessero esaurirsi in un minore arco temporale. Esso potrà essere consensualmente rinnovato, per uguale periodo di tempo e previa reciproca comunicazione scritta da inoltrarsi almeno 60 giorni prima della naturale scadenza. Non sono ammessi rinnovi o proroghe in forma tacita.

2. Le parti possono in ogni caso recedere anticipatamente e senza alcun onere per l'eventuale recesso dal presente accordo, previa comunicazione scritta alla controparte da inoltrarsi con preavviso di almeno 30 giorni dalla data dello stesso. Non è ammesso recesso da parte dell'ISPI superato il termine di novanta giorni prima della data individuata per la realizzazione della Conferenza.

Art. 7

1. Le Parti si impegnano a trovare una soluzione concordata per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Protocollo d'Intesa.
2. In caso di controversie, il Foro competente è quello di Roma.

Art. 8

La presente convenzione non ha carattere di esclusività per le Parti, le quali potranno sottoscrivere analoghi accordi che prevedano di organizzare con altri soggetti le azioni e iniziative di cui all'articolo 3. In particolare, il MAECI continuerà a verificare la sussistenza dell'interesse di altri soggetti alla stipula di analoghe convenzioni.

Art. 9

Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra, nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e far osservare la riservatezza sui fatti, documenti ed elaborati dei soggetti coinvolti nelle singole attività, di cui il personale impiegato possa venire a conoscenza durante la collaborazione, salvo esplicita autorizzazione scritta per casi particolari.

La proprietà intellettuale dei risultati delle ricerche svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione della presente convenzione spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tali ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le Parti e di ciascuna di esse.

Art. 10

È esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte di ISPI ove fosse chiamata in giudizio da terzi per l'attività svolta a seguito della stipulazione della convenzione con il MAECI.

Art. 11

Le Parti s'impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi. La presente convenzione non implica alcuna spendita del nome, o concessione o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali, o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

ISPI si impegna ad osservare e a far osservare dal proprio personale il codice di comportamento del MAECI di cui al DM 1600/1759 del 18 settembre 2014, pubblicato sul sito istituzionale www.esteri.it, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. In caso di grave violazione del codice di comportamento, il MAECI si riserva il diritto di risolvere con effetto immediato la presente convenzione.

Art. 12

ISPI si impegna a garantire la massima riservatezza su fatti, documenti o elaborati di cui il personale impiegato possa venire a conoscenza durante la collaborazione. Il medesimo riserbo verrà garantito dal MAECI.

Art. 13

Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie affinché, nell'applicazione della presente Convenzione, il trattamento dei dati personali avvenga in conformità del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e delle norme nazionali di raccordo contenute nel decreto legislativo 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati personali dei dipendenti e dei collaboratori delle Parti, scambiati in occasione della stipula e dell'applicazione del presente Protocollo, saranno utilizzati solo per conseguire le finalità ivi previste. Per la realizzazione di "Rome MED Dialogues" 2024, le Parti opereranno in qualità di contitolari del trattamento, impegnandosi ad individuare le categorie degli interessati, i dati personali da considerare, i trattamenti necessari, nonché contenuto e modalità di diffusione dell'informativa all'utenza.

ART. 14

Dalla presente convenzione non derivano oneri finanziari a carico del MAECI.

Roma, lì 28/5/2024

Per il MAECI

Alessandro De Pedys
Direttore Generale per la
Diplomazia Pubblica e Culturale

Per l'ISPI

Prof. Franco Bruni
Presidente